



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Determina Dirigenziale N. 97 del 03/02/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: Liquidazione Assistenza legale Dipendente I.C. per la Prestazione dell'avv. Bernardino Lombardi – SENTENZA DI ASSOLUZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 14/2017**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 03/02/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** Liquidazione Assistenza legale Dipendente I.C. per la Prestazione dell'avv. Bernardino Lombardi – SENTENZA DI ASSOLUZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 14/2017

**Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Premesso:**

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:
  - “1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
  - 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
  - 3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.
  - 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.”
  
- **che**, sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:
  - “1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
  - 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei

*Determinazione Dirigenziale*

*casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*

*3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*

*4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*

*5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*

*6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."*

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

*"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:
- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche

quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;

- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:  
"assistenza indiretta", ovvero sia il "rimborso" degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;
- **che** con Deliberazione n. 365/2021, questa AORN approvava il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

#### **Dato atto:**

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera ;

#### **Verificato**

- **che**, il dott. I.C., (matricola n. 176), dipendente di questa Azienda cessato in data 01/11/2016, comunicava in data 03/12/2019 ( nota prot. n. 32005) di essere indagato nel procedimento penale n. 15461/15, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Bernardino Lombardi;

#### **Preso atto**

- **che** con sentenza n. 5942/2019, il Giudice adito del Trib. di S. Maria C.V. assolveva i dott. I.C. *"per il reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto"* ;
- **che**, dalla lettura delle motivazioni, il Giudice adito esclude da ogni responsabilità il dott. I.C. e *"Pertanto, si impone l'assoluzione di I.C. per non aver commesso il fatto, non potendosi ritenere lo stesso direttamente responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari al momento della verifica dei fatti. Del resto l'obbligo di vigilare sul rispetto della normativa ambientale non rientra neanche tra i compiti gravanti sullo stesso in quanto Direttore della programmazione pianificazione sanitaria"*;

#### **Ritenuto:**

- **di dover**, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere al rimborso delle spese sostenute relative al legale in favore del dott. I.C. per il quale il Giudice adito non ha ravvisato alcun profilo di responsabilità;

*Determinazione Dirigenziale*

#### Considerato

- **che**, con nota del 08/02/2021, il dott. I.C. chiedeva il rimborso della parcella emessa per l'attività resa dal proprio legale nominato avv. Bernardino Lombardi della somma di € 4.036.00, oltre accessori, per l'attività resa nel giudizio in argomento;
- **che** la parcella poc'anzi richiamata non corrisponde al calcolo sviluppato in ossequio ai parametri economici di questa Azienda, sul valore medio del DM 55/2014 (D.M. 55/2014 - Competenza: Indagini preliminari + Tribunale monocratico), con decurtazione del 50% ai sensi del "Regolamento relativo al conferimento degli incarichi legali" di questa Azienda adottato con Delib. 185/17;
- **di** dover provvedere, pertanto, alla corresponsione della somma di € 3.510,00, oltre accessori, relativo all'attività svolta dall'avv. Bernardino Lombardi per il giudizio in argomento;

#### Specificato, altresì

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **che** la pretesa economica dei legali eccedente l'importo liquidato da questa AORN sarà a carico del proprio cliente;

#### Considerato

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

#### DETERMINA

*Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:*

- **di rimborsare** in favore del dott. I.C., matricola n. 176 ( cessato in data 01/11/2016), la somma di € 3.510,00 a titolo di onorario, oltre accessori, calcolata in ossequio al valore medio del DM 55/2014 ( Fase Indagini Preliminari + Fase Tribunale Monocratico), oltre accessori, cui è stato decurtato il 50% ai sensi del "Regolamento relativo al conferimento degli incarichi legali" di questa Azienda adottato con Delib. 185/2017, per la prestazione professionale resa dall'Avv. Lombardi Bernardino nel Procedimento in premessa descritto, definito con Sentenza di Assoluzione;
- **di stabilire** che gli importi in favore del dott. I.C. siano corrisposti tramite bonifico bancario, previa presentazione di IBAN, Carta di Identità e Codice Fiscale, autorizzando a tal fine l' U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, competente per la materia;
- **di specificare** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dai professionisti incaricati per lo stesso titolo;
- **di far gravare** la spesa della somma complessiva di € **5.121,51** sul conto economico n° 8020202010 - "oneri da cause civili";
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria, per quanto di competenza.

**Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

*Avv. Chiara Di Biase*

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

**Liquidazione Assistenza legale Dipendente I.C. per la Prestazione dell'avv. Bernardino Lombardi – SENTENZA DI ASSOLUZIONE - Rif. Int. Assistenza Legale 14/2017**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €5.121,51

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 03/02/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**